PROROGA, FINO A DUE ANNI DOPO LA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLO STATO DI GUERRA, DELLE CONCESSIONI DI PUBBLICI SERVIZI DI NAVIGAZIONE SUI LAGHI

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quante segue:

Articolo unico.

E' data facolta' al Ministero delle comunicazioni, d'intesa con quello delle finanze, di prorogare o di rinnovare a condizioni che sostanzialmente corrispondano alle precedenti, e fino a due anni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, le concessioni di pubblici servizi di navigazione sui laghi che verranno a scadere o che siano scadute alla data di pubblicazione della presente legge.

Il rinnovo avra' effetto dal giorno successivo a quelle di scadenza della vecchia concessione qualora nel frattempo l'esercizio abbia continuato a svolgersi in base ad autorizzazione provvisoria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia. inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Versione in vigore dal 25 febbraio 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga, fino a due anni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di guerra, delle concessioni di pubblici servizi di navigazione sui laghi
Estremi	Legge 6 gennaio 1943, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-fino-a-due-anni-dopo-la-dichiarazione-di-cessazione-dello/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it